

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BISCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha compiutamente ridisegnato il quadro per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, oggetto in passato di frammentarie e sporadiche disposizioni di immissioni in ruolo *ope legis*, oltre che, ovviamente, di procedure concorsuali ordinarie.

In sostanza, l'accesso ai ruoli del personale docente degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria avviene, oggi, mediante due procedure concorsuali distinte: una per titoli ed esami, ed un'altra per soli titoli.

Mentre la graduatoria derivante dalla procedura concorsuale ordinaria – che ha la sua genesi nei cosiddetti bandi di concorso – riveste una efficacia limitata nel tempo, (essendo infatti tre anni il periodo di validità di ogni graduatoria) quella derivante da un concorso per titoli – disciplinata da apposite ordinanze ministeriali – ha, viceversa, carattere permanente.

Carattere permanente temperato, peraltro, da un aggiornamento triennale consistente sia in un vero e proprio aggiornamento della posizione di coloro che risultano già inseriti nella graduatoria stessa sia nella inclusione *ex novo* di coloro che, avendo partecipato ai concorsi per titoli ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esami, non hanno conseguito la nomina in ruolo per mancanza di posti, bensì l'idoneità, o meglio l'abilitazione.

Fra entrambe le graduatorie, comunque, vanno ripartiti i posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico nel triennio considerato: nella misura del 50 per cento agli inclusi nella graduatoria del concorso per titoli ed esami, e, nella restante misura del 50 per cento, a coloro che risultano inseriti nelle graduatorie permanenti per titoli.

Orbene, l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 357 del 1989 ha inteso mutuare le medesime procedure per il reclutamento del personale direttivo, ma, a ben vedere, la disciplina risulta essere incompleta.

Infatti, essendo stata prevista la formazione di una graduatoria permanente alla quale accedono i candidati in possesso di determinati titoli (nelle fattispecie: il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami ovvero di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio, nonchè il superamento di un esame-colloquio per coloro che hanno svolto due anni di incarico di presidenza), si è omesso di triennializzare il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi direttivi per titoli ed esami.

La proroga della validità di un ulteriore anno delle graduatorie dei concorsi

per l'accesso ai ruoli del personale direttivo si appalesa, pertanto, necessaria per ragioni di giustizia sostanziale oltre che di equità.

Giustizia, in quanto i diritti di coloro che hanno partecipato a pieno titolo a un coevo concorso per titoli ed esami verrebbero ad avere una minor consistenza rispetto a quelli dei concorrenti inclusi nelle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli direttivi.

Equità, perchè la comparazione con le forme di reclutamento previste per il personale docente evidenzia una disparità di trattamento.

Cosicchè, per superare tale difformità sarebbe opportuno disporre a livello normativo, a somiglianza di quanto sopra illustrato per il personale docente:

1) la triennializzazione delle graduatorie del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative, in luogo dell'attuale biennialità;

2) una compiuta disciplina della procedura concorsuale per titoli con la previsione di una graduatoria permanente, sì, ma aggiornabile ogni tre anni con l'inserimento dei candidati risultati idonei nei concorsi direttivi successivi all'adozione della normativa più volte citata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 2.

1. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al parallelo concorso per titoli di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.